

DECRETO 15 gennaio 2007

Non iscrizione della sostanza attiva alaclor nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2006/966/CE del 18 dicembre 2006. (GU Serie Generale n.26 del 1-2-2007)

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visto il regolamento della commissione 3600/92/CE che stabilisce le modalita' dettagliate per l'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della commissione 2006/966/CE del 18 dicembre 2006 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva alaclor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni principalmente di tipo tossicologico;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione e' emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che pertanto i prodotti fitosanitari contenenti alaclor, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano in generale le condizioni previste all'art.

5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in attuazione della decisione della commissione 2006/966/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne' usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alaclor, deve

essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere

dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per

chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le

successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva alaclor non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.